Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 17 luglio 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 448.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Campagna (Salerno).

N. 448. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Campagna (Salerno) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: De Pietro
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 14. — Carlomagno

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 449.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Comiso (Ragusa).

N. 449. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Comiso (Ragusa) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: De Pietro
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 18. — Carlomagno

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 450.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Lacedonia (Avellino).

N. 450. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Lacedonia (Avellino) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: De Pietro
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 25. — Carlomagno

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 451.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Francesco De Sanctis » di Foggia.

N. 451. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Francesco De Sanctis » di Foggia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: De Pietro
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 29. — Carlomagno

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 452.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dello statale Istituto tecnico agrario « P. Cuppari » di Alanno (Pescara).

N. 452. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello statale Istituto tecnico agrario « P. Cuppari » di Alanno (Pescara) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: De Pietro
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 57. — Carlomagno

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 453.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola tecnica industriale con annessa scuola statale secondaria di avviamento professionale a tipo industriale di Reggio Emilia ad accettare una donazione.

N. 453. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica industriale con annessa scuola statale secondaria di avviamento professionale a tipo industriale di Reggio Emilia viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 100.000, in titoli di Stato, disposta a favore della Cassa stessa dalla Società Marzi Achille e Fratelli di Reggio Emilia, al fine di istituire, col relativo reddito, un premio annuo di studio intitolato « Società Marzi Achille e Fratelli ».

Visto, *il Guardasigilli*: De Pietro
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 23. — Carlomagno

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 454.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale statale a tipo commerciale « M. R. Imbriani » di Corato (Bari) ad accettare una donazione.

N. 454. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale statale a tipo commerciale « M. R. Imbriani » di Corato (Bari) viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 100.000, in titoli di Stato, disposta a favore della Cassa stessa dai signori Colitta prof. Alberto e Rosito dott. Maria, al fine di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuale intitolato al nome del cav. Rosito prof. Vincenzo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 22. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1954.

Nomina del presidente dell'« Istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 68, concernente la costituzione dell'« Istituto dell'enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani », con sede in Roma;

Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti in data 23 aprile 1947, con cui venne provveduto alla nomina del presidente del suddetto Istituto, nella persona del prof. Gaetano De Sanctis, ordinario di storia all'Università di Roma;

Preso atto delle dimissioni dalla carica che il professore De Sanctis ha presentato con lettera 15 maggio 1954;

Ritenuto di accettare tali dimissioni e la necessità di far luogo alla nomina del nuovo presidente dell'Istituto;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Ministri;

Decreta:

Art. 1

Sono accettate le dimissioni presentate dal professor Gaetano De Sanctis dalla carica di presidente dell'Istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani.

Art. 2.

Il prof. Aldo Ferrabino, presidente della Giunta centrale degli studi storici, è nominato presidente dell'Istituto suddetto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto, che verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1954

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1954
Registro n. 92, foglio n. 310

(3509)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1954.

Proroga del termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore della città di Bova Marina (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto il regio decreto 26 febbraio 1925, n. 1427, con il quale fu approvato il piano regolatore della città di Bova Marina, assegnando il termine di quindici anni per le espropriazioni e per i lavori;

Visto il decreto Ministeriale 9 febbraio 1946, n. 1725, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1946, al registro n. 3, foglio n. 382, con il quale, ai sensi della legge 24 novembre 1941, n. 1363, fu stabilito il nuovo termine di anni cinque, con decorrenza dalla cessazione dello Stato di guerra per l'attuazione del piano di che trattasi;

Ritenuto che il termine anzidetto è venuto a scadere il 14 aprile 1951;

Che per le vicende belliche e la ripercussione economica di esse i lavori del piano regolatore non ebbero completa attuazione;

Vista la deliberazione n. 22 del 31 luglio 1953, con la quale il Consiglio comunale di Bova Marina chiede una congrua proroga per l'attuazione del piano regolatore di quel Comune;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2467, con la quale si è data facoltà al Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, di fissare nuovi termini per l'ultimazione dei piani regolatori e di ampliamento degli abitati colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915;

Ritenuto che per il piano regolatore di Bova Marina il tempo ancora occorrente, data l'entità dei lavori ancora da eseguire per la sua ultimazione può essere stabilito in otto anni;

Decreta:

E' fissato, per tutti gli effetti degli articoli 115 e seguenti, e 173 e seguenti del testo unico approvato con il decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, al 15 aprile 1961, il termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore della città di Bova Marina (Reggio Calabria).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1954

Il Ministro per i lavori pubblici
MERLIN

Il Ministro per le finanze
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1954
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 303

(3409)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1954.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Carpineto Sinello, Furci, Gissi e Liscia, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Atessa, in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Carpineto Sinello, Furci, Gissi e Liscia, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Atessa, in provincia di Chieti;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1954 per i comuni di Carpineto Sinello, Furci, Gissi e Liscia, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Atessa, in provincia di Chieti.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1954
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 37. — LESEN

(3405)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1954.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio della cartolina postale celebrativa dell'Esposizione filatelica europea di Venezia 1953.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1953, n. 865, con il quale venne autorizzata l'emissione di una cartolina postale celebrativa dell'Esposizione filatelica europea di Venezia 1953;

Decreta:

Art. 1.

La cartolina postale semplice del valore di L. 20, emessa in occasione della Esposizione filatelica europea di Venezia 1953, è stampata in rotocalco su cartoncino di colore avorio, liscio, nel formato rettangolare di mm. 148 x 105.

Sulla parte del recto vi sono le seguenti stampe: in alto a sinistra, racchiuso in un rettangolino, vi è la riproduzione del leone alato di San Marco che tiene aperto tra le zampe il Vangelo, insegna e simbolo di Venezia; ai lati, fuori della cornice, è ripetuta la leggendina « 7-17 maggio 1953 »; in basso vi sono le leggende « A Venezia per Staffetta Volando » « Esposizione filatelica europea »; in alto, dal centro verso destra, vi è la leggendina in carattere stampatello « Cartolina Postale »; nell'angolo a destra vi è il francobollo nel formato stampa rettangolare di mm. 22 x 18 che racchiude, su fondino a mezza tinta, un medaglione, nel quale è riprodotta una testa muliebre con corona turrita, ispirata stilisticamente dalle antiche monete siracusane del terzo periodo, simboleggiante l'Italia, che poggia su un cartiglio recante la leggenda « Poste »; in alto del francobollo vi è, nell'angolo a sinistra, la leggendina « Lire », a destra, il valore in cifra « 20 »; in basso, in un rettangolino a tinta chiara, vi è al centro su due righe la dicitura « Repubblica Italiana ».

Dal centro della cartolina verso il basso e a destra, vi sono tre linee, un frammento di linea e altre due linee più marcate poste in senso orizzontale equidistanti, riservate per la scrittura dell'indirizzo del destinatario.

La cartolina è stampata nei seguenti colori:

il francobollo, in colore verde bluastro;

il leone di San Marco, tutte le leggende e le linee orizzontali, in colore bruno.

Art. 2.

La cartolina di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valida agli effetti postali a tutto il 30 giugno 1954 e sarà ammessa al cambio, purchè non sciupata, a tutto il 31 dicembre 1954.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1954

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1954
Registro n. 21 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 90. — FAGGIANI

(3429)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1954.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio dei due francobolli celebrativi della Esposizione dell'agricoltura (Roma, giugno-ottobre 1953).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 571 e n. 631, con i quali venne autorizzata l'emissione di due francobolli celebrativi della Esposizione dell'agricoltura (Roma, giugno-ottobre 1953);

Decreta:

Art. 1.

I francobolli celebrativi della Esposizione dell'agricoltura, Roma 1953, emessi nei valori di L. 25 e 60, sono stampati in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata, nel formato stampa di mm. 28 x 22, formato carta mm. 31 x 25 (con 14 dentelli di perforatura su due centimetri).

La filigrana in chiaro, è costituita dalla ruota alata disposta e ripetuta su tutta la superficie del foglio francobolli.

La vignetta dei francobolli è identica. Una cornicetta rettangolare lineare, racchiude al centro la figura di una statua simboleggiante Cerere, che spicca su fondino a leggera tinta sfumata; in alto a destra, sul fondino, vi è il valore in cifra del francobollo in carattere bastoncino chiaro: « L. 25 » e « L. 60 »; in basso a destra vi è la leggendina in carattere bastoncino chiaro: « Poste ». La vignetta è chiusa ai lati e in basso da spazi rettangolari portanti le leggende al lato sinistro: « 1953 Esposizione della » a destra: « Agricoltura-Roma, 1953 » in carattere bastoncino pieno su fondo a leggera tinta; in basso, la leggenda: « Repubblica Italiana » spicca su fondo pieno in carattere bastoncino chiaro.

I francobolli sono stampati nei seguenti colori:

L. 25: colore bruno;

L. 60. colore bleù caldo.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 30 giugno 1954 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati a tutto il 31 dicembre 1954.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1954

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1954
Registro n. 21 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 92. — FAGGIANI

(3431)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1954.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio di due francobolli celebrativi del IV anniversario del Patto Atlantico.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, n. 986, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di due francobolli celebrativi del IV anniversario del Patto Atlantico;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli celebrativi del IV anniversario del Patto Atlantico, emessi nei valori di L. 25 e 60, sono stampati in rotocalco a due colori su carta bianca, liscia, filigranata nel formato stampa di mm. 37 x 21, formato carta mm. 40 x 24 (con 14 dentelli di perforatura su due centimetri).

La filigrana in chiaro, è costituita dalla ruota alata disposta e ripetuta su tutta la superficie del foglio francobolli.

La vignetta dei due francobolli è identica. Essa è costituita da una cornice rettangolare lineare che racchiude un grande arcobaleno il quale unisce idealmente, con le estremità dell'arco, i due continenti America e Europa, raffigurati geograficamente con un contorno chiaro che delimita e raggruppa le rispettive zone, a mezza tinta; sulla distesa dell'Atlantico, che divide i due continenti, vi sono, dall'alto in basso, una stella a cinque punte e la leggenda « IV Anniversario del Patto Atlantico 1953 », disposta su cinque righe, in carattere chiaro su fondo pieno. La vignetta è chiusa in alto da una cornicetta rettangolare che contiene la leggenda « Repubblica Italiana » in carattere bastoncino su fondo a mezza tinta; in basso, negli angoli, vi sono, a sinistra, la leggenda « Poste », a destra, la leggenda « Lire » e il rispettivo valore in cifra « 25 » e « 60 » racchiusi in un rettangolino; al centro, in basso, vi sono le leggende « Pace-Forza-Libertà » in carattere bastoncino su fondo a mezza tinta.

I francobolli sono stampati nei seguenti colori:

L. 25: l'Atlantico e i due continenti, in verde bluastro; parte dell'arcobaleno e i fondini posti in alto e in basso, in colore giallo arancio.

L. 60: l'Atlantico e i due continenti, in bleu violaceo; parte dell'arcobaleno e i fondini posti in alto e in basso in colore rosso solferino.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 30 giugno 1954 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati a tutto il 31 dicembre 1954.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1954

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1954
Registro n. 21 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 91. — FAGGIANI

(3430)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Grottaferrata

Con decreto Ministeriale 9 luglio 1954, n. 239, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate e con gli stralci e le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, il piano di ricostruzione di Grottaferrata, firmato in tre planimetrie in scala 1:2000, e sono state rese esecutorie, con lo stralcio dell'art. 6, le norme edilizie annesse al piano, anche esse vistate.

Per l'esecuzione di detto piano è assegnato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(3417)

Approvazione di una variante al piano di ricostruzione di Pescara

Con decreto Ministeriale 9 luglio 1954, n. 574, è stata approvata, previa decisione sulle opposizioni presentate, la variante al piano di ricostruzione di Pescara, relativa alla sistemazione del comparto laterale al corso Umberto, a sud, compreso tra le vie Cavour e Nicola Fabrizi, firmata in una planimetria in scala 1:500 ed in un profilo altimetrico in scala 1:500.

Per l'esecuzione della variante resta fermo il termine stabilito per l'attuazione del piano di ricostruzione originario, prorogato al 30 aprile 1957.

(3418)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Renato Marchi di Azelio, nato a Torrita (Siena) il 5 novembre 1910, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Pavia in data 29 ottobre 1935, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1934-35.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(3421)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

Il dott. Enrico De Marco di Nicola, nato a Napoli il 14 ottobre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo del diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dalla Università di Roma in data 24 gennaio 1948, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1946-47.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(3420)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1954, è stato respinto il ricorso prodotto in via straordinaria dal sig. Izzo Roberto contro la negata sua iscrizione senza esame all'albo nazionale dei collettori delle imposte dirette, dallo stesso richiesta in base all'art. 5 della legge 24 febbraio 1941, n. 141.

(3434)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla Società per la Cremazione con sede in Milano, ad accettare un lascito

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1954, su proposta del Ministro per l'interno, la Società per la Cremazione, con sede in Milano, è autorizzata ad accettare la quota parte di eredità disposta in suo favore dalla defunta signora Ines Ruotolo con testamento olografo in data 30 ottobre 1945, consistente in titoli di rendita, obbligazioni ed azioni industriali per il complessivo valore di lire 502.181,50.

(3433)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 160

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 luglio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,81	641
» Firenze	624,80	640 —
» Genova	624,80	640
» Milano	624,80	640,50
» Napoli	624,75	642,50
» Palermo	624,80	641,20
» Roma	624,75	640,625
» Torino	624,80	639
» Trieste	624,81	—
» Venezia	624,80	641,75

Media dei titoli del 16 luglio 1954

Rendita 3,50 % 1906	63,05
Id. 3,50 % 1902	62,70
Id. 3 % lordo	92 —
Id. 5 % 1935	93,575
Redimibile 3,50 % 1934	79,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,55
Id. 5 % 1936	91,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 16 luglio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,77
1 dollaro canadese	»	640,56

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,37

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 25.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	152461	693 —	*Faletti* Vittorio fu Antonio, interdetto, sotto la tutela di Bersezio Domenico fu Vittorio, dom. a Cuneo.	*Faletto* Vittorio fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	180160	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	304426	700 —	*Falletti* Vittorio fu Antonio, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	124620	577,50	Prole nascitura di *Falletto* Vittorio, ecc., come sopra, con usufrutto a *Falletto* Vittorio fu Antonio, interdetto sotto la tutela di Bersezio Domenico fu Vittorio.	Prole nascitura di *Faletto* Vittorio, ecc., come sopra, con usufrutto a *Faletto* Vittorio, ecc., come contro.
Id.	170411	875 —	Prole nascitura di *Falletto* Vittorio, ecc. come sopra, con annotazione che, in mancanza di prole nascitura la rendita spetta a Bersezio Vittorio fu Carlo e l'usufrutto vitalizio spetta a *Falletto* Vittorio fu Antonio, ecc. come sopra.	Prole nascitura di *Faletto* Vittorio, ecc., come contro, e l'usufrutto vitalizio spetta a *Faletto* Vittorio fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	256869	19.540,50	Prole nascitura di *Falletto* o *Falletti* Vittorio, ecc., con annotazione come sopra e l'usufrutto spetta a *Falletto* o *Falletti* Vittorio fu Antonio, ecc., come sopra.	Come sopra, con annotazione e usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	846080	367,50	Prole nascitura di *Falletto* Vittorio fu Antonio, interdetto sotto la tutela di Codevilla Eugenio fu Francesco, con annotazione che, in mancanza di prole di *Falletto* Vittorio il capitale spetterà a Bersezio Vittorio fu Carlo e l'usufrutto vitalizio a *Falletto* Vittorio fu Antonio.	Prole nascitura di *Faletto* Vittorio fu Antonio, ecc., come contro, con annotazione che in mancanza di prole di *Faletto* Vittorio, il capitale spetterà a Bersezio Vittorio fu Carlo e l'usufrutto vitalizio a *Faletto* Vittorio fu Antonio.
B. T. N. 4 % (1951) Se.ie A-1	3175	40 —	Collovini *Fernanda Dialma* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Cian Elisa, dom. in Pramaggiore (Venezia).	Collovini *Dialma Maria Fernanda*, ecc., come contro.
Id.	3183	400 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	501016	1.295 —	Mariani *Teresa* fu Noè moglie di Rosti Paride, dom. a Milano, vincolata per dote.	Mariani *Maria Teresa* fu Noè, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % Serie 6	227	275 —	Baleani *Giuseppe* di Cesare, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Osimo (Ancona).	Baleani *Giuseppe* di Cesare, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % Serie 47	205	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	837180	329 —	Spartaco Anselmo fu Ciro, vulgo Silvio, minore sotto la patria potestà della madre Parodi *Albina* di Luigi vedova Spartaco, dom. in Vezzi Portio (Savona), con usufrutto a quest'ultima.	Spartaco Anselmo fu Ciro, vulgo Silvio, minore sotto la patria potestà della madre Parodi *Margherita Albina* di Luigi vedova Spartaco, dom. in Vezzi Portio (Savona), con usufrutto a quest'ultima.
Cons. 3,50 % (1902)	45352	28 —	Spartaco Anselmo fu Ciro, vulgo Silvio, dom. a Vezzi Portio (Savona), con usufrutto a Parodi *Albina* di Luigi, vedova Spartaco.	Come contro, con usufrutto a Parodi *Margherita Albina* di Luigi vedova Spartaco.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, addì 2 luglio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(3323)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nei comuni di Montefiore Conca e Gemmano (Forlì) dell'estensione di ettari 480, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

nord: fosso Farneto e Ventena;

est: strada Pedrosa e strada Ripudio-Cristia-San Martino;

ovest: strada e fosso Farneto-Burano e strada Burano-San Pietro;

sud: strada San Pietro-Ventena.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Fara Sabina (Rieti), dell'estensione di ettari 381, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dal bivio stradale « Quattro Venti », strada provinciale per Toffia fino al bivio di Farfa; discende per il monte fino a raggiungere la Moletta di Toffia; da qui torrente Riana fino a raggiungere il fiume Farfa; detto fiume fino alla centrale elettrica « Farfa »; segue il vallone fino a Torre Baccello; risale il fondo valle del monte San Martino fino ad incontrare la località « Quattro Venti ».

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Framura (La Spezia), dell'estensione di ettari 394 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dalla località « La Marina », allo sbocco del torrente Deiva, indi carrozzabile di Deiva fino alla località « Chiara », quindi corso del torrente Castagnola fino a quota 284, poi per Monte Ressa fino al mare; da qui litorale marino.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Clavesana (Cuneo), dell'estensione di ettari 420 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

corso d'acqua principale sponda destra del fiume Tanaro fino all'imbocco del ritano Garino; detto ritano fino al fosso; sentiero della Lasagna fino alla cascina Gorea; strada per lo Sbaranzo e strada provinciale per Clavesana fino a San Pietro; strada vicinale dello Scarone fino a cascina Colombera; strada vicinale e strada dei Ghigliani fino a San Bartolomeo; rio Ronde; fiume Tanaro corso d'acqua principale.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di San Salvatore Monferrato (Alessandria), dell'estensione di ettari 418, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord strada statale, Casale-Alessandria, strada comunale Fosseto-Piazzolo, strada vicinale cascina Pozzi;

est strada provinciale San Salvatore-Valenza;

sud: strada provinciale Monferrato, via Sottotorre e via San Vincenzo;

ovest: strada comunale Valdolenga, strada comunale Cuccarello.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Castelmaggiore (Bologna), dell'estensione di ettari 918, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: via Bondanello, dalla località Boschetto fino a Castelmaggiore;

est via Galliera, da Castelmaggiore a Corticella;

sud: via Corticella, da Corticella alla località Trebbo;

ovest: via Lame, dalla località Trebbo alla località Boschetto.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Servigliano (Ascoli Piceno), dell'estensione di ettari 400, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

strada provinciale Val di Tenna; strada provinciale Matenana; strada comunale denominata Valli e strade comunali Valentella e Peschiere.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Marmirolo (Mantova), dell'estensione di ettari 300 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada Mantova-Roverbella;

est: strada Mantova-Roverbella;

nord-ovest: strada Marmirolo-San Brizio;

sud: strada comunale Dosso Chiaviche;

sud-est: strada comunale Mantova-Verona.

(3361)

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Montopoli Sabina (Rieti), dell'estensione di ettari 353 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

sponda sinistra del Tevere, dal fontanile del Roscionetto fino alla confluenza del fosso di Ponticchio con il Tevere; da questo punto costeggia il lato destro della ferrovia fino all'incrocio del fosso di San Pietro; costeggia il lato destro di esso fino all'ultimo tratto che porta all'incrocio dei tre confini con la strada di Coltimone; dai tre confini, costeggia « San Vittore Smargiassi » fino al fosso Cerreto in linea sul fontanile del Roscionetto.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nei comuni di Giulianova e Mosciano Sant'Angelo (Teramo), dell'estensione di ettari 1545, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

da Giulianova, strada rotabile fino al convento di Mosciano Sant'Angelo: carrareccia del convento fino alla strada provinciale Mosciano-Montone; detta strada provinciale fino al bivio con la strada comunale detta strada Maggi; detta strada sino al ponte di Montone sul fiume Salinello; sponda destra di tale fiume fino alla strada statale Adriatica; detta strada fino alla rivendita di sali e tabacchi di Branciaroli; strada comunale per ospedale civile di Giulianova; strada comunale detta del Crocifisso; sentiero fino alla strada provinciale Montone-Giulianova; detta strada fino all'incrocio con la strada per il convento.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Ficulle (Terni), dell'estensione di ettari 920, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

nord: dalla strada statale Umbro-Casentinese a quota 544, al torrente Chiani, da quota 280 fino a quota 205;

est: dal torrente Chiani, a quota 205, attraverso il podere Porcale ai Poggi, quota 467;

sud: dalla casa cantoniera al km. 48,400 della strada statale Umbro-Casentinese, podere Casa Bruciata a quota 466; strada campestre fino al C. Conventaccio, quota 489 e ai Poggi quota 467, attraverso il C. Parzolla a quota 412;

ovest: strada statale Umbro-Casentinese, dalla casa cantoniera al km. 48,400 fino a C. La Croce a quota 544.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nei comuni di Colbordolo e Petriano (Pesaro), dell'estensione di ettari 550, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

sud: buca Ferrara, strada provinciale Pesaro-Urbino, fino al fosso Saccomandi; da detto fosso al confine tra il comune di Petriano e Colbordolo, indi in prossimità della Chiesa di Riceci;

ovest: dalla Chiesa di Riceci, territorio del comune di Petriano; poi ai tufi Bernardi, al fosso di Coldazzo; da qui abbandona il territorio di Petriano, indi a Montefabbri, Cà Gulino e strada vicinale dei tufi che conduce a Pontevecchio;

nord: Pontevecchio; strada per Talacchio fino al fosso Miniera, in prossimità del cimitero di Montefabbri, taglia il monte di Colbordolo fino all'ex casa Sardella, indi strada nuova Montefabbri-Coldorbolo fino all'oratorio della Madonna del Monte;

est: oratorio della Madonna del Monte, fosso Cà Sciamanno, ponte di Foglietta, quindi strada provinciale di Pesaro-Urbino per ricongiungersi a buca Ferrara.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Castelletto Monferrato (Alessandria), dell'estensione di ettari 350, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale Baldone fino al cimitero;

est: strada vicinale Cerlotto, strada comunale della Peschiera, rio Inferno;

sud: rio Andasso, strada vicinale Mandoria-Lambrusca fino al rio Inferno;

ovest: strada comunale della Strella fino al rio Andasso.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nei comuni di Montalto Marche e Montedinove (Ascoli Piceno), dell'estensione di ettari 950, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

nord: strada provinciale Val d'Aso, dalla strada Pasqualini Serafino alla casa colonia Benigni, unendosi alla strada comunale La Pedosa;

nord-est strada comunale Cimirano che va dalla strada provinciale Montalto-Aso fino alla strada provinciale Val d'Aso, strada provinciale Montalto-Cossignano, indi strada comunale della Santissima Annunziata fino al fiume Tesino;

sud: sponda nord del fiume Tesino fino a congiungersi con il limite di zona confine Montedinove strada colle Pigna;

sud-ovest: strada comunale colle Pigna del comune di Montedinove e sentiero comunale La Pedosa che scende fino alla strada provinciale Val d'Aso, colonia Benigni.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Calice al Cornoviglio (La Spezia), dell'estensione di ettari 679, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dal paese di Villagrossa, per quota 566, quota 711, quota 803, quota 959 fino ai Casoni (quota 992), poi per nord-est fino a quota 805 in località Pendarino, indi per sud-est per quota 862, piana della Rocca, quota 745, quota 880, quota 754, gira intorno al costone di quota 740, e per quota 584, quota 564, fino a Villagrossa.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Monzuno (Bologna), dell'estensione di ettari 817, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

nord: strada comunale da Vado a Casa Furcoli;

est: strada comunale da Casa Furcoli a Monzuno;

sud: strada comunale e rio Cozzo, da Monzuno a Castelletto;

ovest: strada provinciale Val di Setta, da Castelletto a Vado.

(3379)

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Mombello, regione Casalino (Alessandria), dell'estensione di ettari 320, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

est: rio Freddo, strada vicinale Mosarello, strada comunale Barile e strada vicinale Merano;

sud strada comunale Castelvetere, strada comunale Cornua, strada consorziale Vignale, rio Freddo, strada comunale Molino Cova, strada consorziale Suglia;

ovest: strada comunale Marole, strada consorziale Dietro e strada consorziale Bertola;

nord: strada comunale Bertola, strada comunale Lana, strada vicinale Cornaletto, torrente Stura.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Ripatransone (Ascoli Piceno), dell'estensione di ettari 900, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dalla fornace laterizi Damiani Raniero scende al fosso del Carmine Sant'Imero, fino alla casa colonia Spinozzi Filippo; da qui risale fino alla colonia della parrocchia di San Filippo (Facchì) e scende al fosso Tosciano per risalire alla strada comunale Ripatransone-Montefiore nei pressi della colonia Vagnoni Emidio; detta strada fino al ponte del fosso Salcia; risale fino alla strada provinciale Cuprense, colonia Cardarelli Isabella e da qui strada fino alla fornace Damiani.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nei comuni di Sant'Egidio alla Vibrata ed Ancarano (Teramo), dell'estensione di ettari 1110, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

da Sant'Egidio, strada per Maltignano fino al confine con detto Comune; tale confine fino alla strada della bonifica fiume Tronto; tale strada di bonifica fino al confine tra i comuni di Ancarano e Controguerra; confine tra i detti Comuni fino alla strada provinciale che da Controguerra, passando per Ancarano, va fino a Sant'Egidio alla Vibrata.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Acquasparta (Terni), dell'estensione di ettari 950, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada campestre che, dal podere Fornace a quota 260, conduce per Case Macchie fino a C. Monte Albano a quota 195;

est: strada comunale che, da C. Monte Albano per Configni, conduce all'incontro con la strada provinciale Acquasparta-Casteltodino, indi strada provinciale fino al bivio Scarpone a quota 384;

sud: strada campestre che, dal bivio Scarpone, conduce per C. Le Palornie, al C. Le Motate, fino al vocabolo Forcine;

ovest: strada campestre che, dal vocabolo Forcine, passa dal C. Le Corone, attraversa il podere Fontanile, il podere Le Logge e conduce al podere Fornace, a quota 260.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Castel d'Aiano (Bologna) dell'estensione di ettari 304, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

nord confine con il comune di Vergato, da molino Spicchio alla località Montefiascone;

est: strada comunale da Montefiascone a molino Dozzone, indi strada provinciale da molino Dozzone a Roffeno;

sud: strada provinciale da Roffeno a Bocca dei Ravari;

ovest: confine con la provincia di Modena, da Bocca dei Ravari a molino Spicchio.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Celle Ligure (Savona), dell'estensione di ettari 330, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale Celle-Stella San Martino, indi mulattiera per il Bricco delle Forche;

est mulattiera per Castagnabuona fino a Casa Perrin, rio Finale, Casa Buscazzo;

sud Peata, Ravezza, Terra Bianca;

ovest: strada comunale Celle-Sanda-Stella San Martino.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nei comuni di Monterosso e Levanto (La Spezia), dell'estensione di ettari 345 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

partendo dal mare, in località «Il Gigante», linea retta fino al Montenegro (q. 411), quindi per ovest-sud-ovest, passa a quota 243, scende nella spiaggietta di Punta Spiaggia, indi nuovamente mare.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nei comuni di Barchi ed Orciano (Pesaro), dell'estensione di ettari 418 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

sud: strada provinciale Mondaviese, dalla località Fornace al bivio di Montecolle;

sud-ovest: strade vicinali, dal bivio di Montecolle alle località Bergano, Colombara, Battaglione e San Bartolo;

nord-ovest: strada comunale di Vergineto, dalla Casa Giovannelli alla contrada Angelica;

nord: confini comunali fra Barchi e Orciano in contrada Angelica, fosso di Vergineto e monte Soffio;

nord-est: strada comunale di Montebello-Orciano (Monte Soffio Fornace).

(3360)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esami a trenta posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, numero 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico del personale statale;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-1918;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori, e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione dei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visti il decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 320, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768, il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, e i decreti del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, e 17 marzo 1949, n. 212, recanti norme per l'applicazione dei benefici previsti a favore dei combattenti agli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati, di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai mutilati volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, relativi al collocamento a riposo e dispensa dal servizio a domanda o di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina e dell'Aeronautica in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci, e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci, e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sulla istituzione di ruoli statali per alcune categorie di personale universitario;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati e invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti a favore dei mutilati e invalidi di guerra e dei congiunti di caduti in guerra;

Viste le leggi 12 aprile 1949, n. 149, e 11 aprile 1950, n. 130, sul trattamento economico dei dipendenti statali, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, contenenti disposizioni relative alla indennità di carovita, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, sulla revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della agricoltura e delle foreste;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 48515/12106 del 13 marzo 1953, con la quale è stato autorizzato il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a trenta posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

I posti messi a concorso sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria nel modo appresso indicato, e per ciascuna specializzazione i relativi posti saranno conferiti mediante separato procedimento e distinte prove di esame.

Per l'ammissione alle singole specializzazioni, si richiedono i titoli di studio a fianco di esse segnati:

agronomia, sette posti: laurea in scienze agrarie o in scienze naturali o in scienze biologiche;

chimica agraria, sette posti: laurea in chimica o in scienze agrarie;

patologia vegetale, cinque posti: laurea in scienze agrarie o in scienze naturali o in scienze biologiche;

entomologia agraria, cinque posti: laurea in scienze agrarie o in scienze naturali o in scienze biologiche;

bachicoltura, un posto: laurea in scienze agrarie, o in scienze biologiche;

zootecnia, quattro posti: laurea in scienze agrarie;

botanica agraria, un posto: laurea in scienze agrarie o in scienze naturali o in scienze biologiche.

Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati potranno chiedere, fermo il requisito del titolo di studio, di essere ammessi a concorrere ad una o più specializzazioni.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che si trovino, alla data del presente decreto:

a) ad aver prestato effettivo servizio per almeno un anno nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o per almeno due anni, in qualità di aiuto o di assistente ordinario, nelle Università;

b) oppure ad aver prestato effettivo servizio per almeno tre anni in qualità di aiuto volontario o di assistente straordinario o volontario presso le Università, o di esperto nelle Stazioni sperimentali agrarie, o ad aver frequentato almeno un triennio di tirocinio, in qualità di borsisti, nelle Stazioni stesse o presso gli Osservatori per le malattie delle piante.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale Divisione VI, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio dello Stato e a coloro che dimostrino di essere sotto le armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dal primo comma anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande che, fatta eccezione per il caso di cui al secondo comma, siano prive di qualcuno dei documenti richiesti o siano corredate da documenti irregolari, salvo il disposto del penultimo ed ultimo comma del successivo art. 5.

Art. 4.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Il predetto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione o per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, per i profughi dall'Africa italiana e per i profughi dai territori di confine.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se successivamente amnistiati.

Il limite stesso è elevato a 44 anni:

d) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

e) per i capi di famiglia numerosa, salva nei loro confronti l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni del successivo capoverso.

Detti limiti massimi sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande, e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non superi i 45 anni.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni:

f) per i mutilati e invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935, o della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione; per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943, o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine e per i mutilati e invalidi per servizio. Essi devono beneficiare, però, di pensioni o di assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni, restando esclusi, precisamente gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 876, e nelle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Tale beneficio assorbe ogni altra agevolazione circa i limiti di età eventualmente spettante;

h) per il personale dipendente dall'U.N.S.E.A. licenziato ai sensi dell'art. 4 della legge 22 febbraio 1951, n. 64.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superi il 45° anno di età.

Nei confronti degli assistenti ordinari di Università cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare o degli assistenti volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo uguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data del presente decreto rivestano la qualità di impiegati statali civili di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

2. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Diploma originale, o copia di esso autenticata da un notaio, la firma del quale dovrà essere legalizzata, di una delle lauree indicate nell'art. 1, terzo comma, e certificato dell'Università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie e in quello di laurea. Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato dall'Università, il candidato presenterà il certificato di laurea contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

I candidati che rivestano la qualità di aiuto o assistente ordinario nelle Università presenteranno la copia dello stato di servizio come indicato al successivo n. 12.

Gli aiuti volontari e gli assistenti straordinari o volontari presenteranno, invece, un certificato del rettore da cui risulti la data della loro nomina, la durata e la qualità del servizio prestato.

Per poter fruire dell'elevazione del limite di età contemplata al precedente art. 4, n. 1, i candidati compresi nei due precedenti capoversi, cessati dal servizio, dovranno far risultare dal documento presentato gli estremi del provvedimento di cessazione, con l'indicazione dei motivi che lo hanno determinato.

Coloro che abbiano prestato servizio di esperto nelle Stazioni sperimentali agrarie dovranno presentare, se di ruolo statale, copia del foglio matricolare rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, se non di ruolo, una dichiarazione del direttore della Stazione agraria sperimentale che ha avuto od ha alle dipendenze l'impiegato, con la qualifica e le attribuzioni di esperto, con allegata copia del provvedimento di assunzione in servizio e del relativo trattamento economico.

5. Certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dallo ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra e assimilati – in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli articoli 14, n. 3, e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, con autenticazione della firma da parte del sindaco e con la legalizzazione del prefetto. In esso sarà contenuta l'indicazione della natura e del grado di invalidità e l'esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma, da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei all'impiego.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa), con marche da bollo da L. 200 sul frontespizio e sugli intercalari, ovvero foglio di congedo illimitato. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato.

9. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

10. Fotografia recente del candidato, con apposizione della firma e di marca da bollo da L. 200, e autenticata per l'effigie e la firma dal sindaco o da un notaio, la firma dei quali dovrà essere legalizzata.

Non è consentita, in luogo di questo, la presentazione di altro documento.

11. I concorrenti che appartengono al personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dalla loro Amministrazione se appartenenti ad altra Amministrazione, o dal capo ufficio se facenti parte del Ministero della agricoltura e delle foreste, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, la continuità o meno del servizio prestato e le funzioni esercitate.

12. Gli impiegati statali di ruolo e dei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 200, rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza e completa delle note di qualifica ad essi attribuite nell'ultimo triennio e delle eventuali sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi.

13. Tutti i titoli e le pubblicazioni che gli aspiranti ritengano atti a dimostrare la loro attitudine e preparazione negli studi e nelle ricerche attinenti alla specializzazione o alle specializzazioni prescelte.

Le pubblicazioni, da rimettere in triplice esemplare, devono essere a stampa. Limitatamente a un solo lavoro i candidati possono inviare bozze di stampa o copie dattiloscritte purchè redatte nella definitiva stesura, pronta per la stampa.

In merito alla presentazione di documenti atti a comprovare la qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, conferiscono particolari benefici, saranno osservate le disposizioni contemplate nel successivo art. 6.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 9 del precedente art. 3, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma e da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, e dal segretario della procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo.

Solamente quelli dichiarati indigenti possono presentare in carta libera i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziario, di buona condotta e medico, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 4, 8, 10 e 12.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi a particolari qualifiche combattentistiche dovranno, però, produrre, regolarmente i documenti indicati nel successivo art. 6.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle

foreste — ad eccezione della fotografia la quale dovrà, in ogni caso, essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del primo comma del presente articolo.

Salva la disposizione a favore dei candidati che risiedono fuori del territorio dello Stato o che siano sotto le armi, contenuta nell'art. 3, secondo comma, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali, indicati nel successivo art. 6, potranno essere prodotti separatamente dalla domanda, ma non oltre comunque il giorno precedente a quello in cui il candidato debba presentarsi a sostenere la prova orale.

In deroga alle precedenti disposizioni questa Amministrazione si riserva, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro un breve termine perentorio le domande e i documenti non conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

Per essere ammessi a godere dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connessi a particolari qualità, gli interessati dovranno comprovare il possesso delle qualità stesse nel modo seguente:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 100. Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione (partigiani combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241), dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su carta da bollo da L. 100, prevista dalle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica e n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i decorati al valor militare, i promossi a grado militare per merito di guerra, i feriti in combattimento, gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copie autenticate dei brevetti o decreti di concessione;

f) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza conformemente al disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre apposito certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

h) i mutilati e invalidi di guerra 1915-1918, o per i fatti di arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935, o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione; i mutilati e invalidi civili per i fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943, o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine; e i mutilati o invalidi per servizio dovranno produrre — qualunque sia la categoria di invalidità ad essi riconosciuta — il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I mutilati e invalidi per servizio assimilati ai mutilati e invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

i) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera h), e i figli dei mutilati e invalidi di cui alla lettera stessa, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni o in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti per servizio e dai figli dei mutilati e invalidi per servizio a comprovare tali qualità, con l'avvertenza che per questi ultimi il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre è il mod. 69-*ter* precisato nella precedente lettera h), secondo capoverso.

Gli altri congiunti di caduti e di mutilati e invalidi comproveranno tale loro qualità mediante documenti idonei;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1948, su carta da bollo da L. 100;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 100;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico, o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

o) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al n. 9 del precedente art. 4 che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando come tali anche i figli caduti in guerra.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto nei riguardi dei coniugati dal precedente art. 4, n. 1, capoverso successivo alla lettera e), in applicazione dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

I requisiti di preferenza per la nomina al posto, previsti dalle disposizioni in vigore, sono valutabili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati debbono presentarsi a sostenere la prova orale.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a sperimentatore di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai sensi del regio decreto 17 gennaio 1935, n. 48.

Gli esami del concorso avranno luogo in Roma e consteranno, per ogni specializzazione, di una prova scritta, di una prova pratica e di una prova orale sulle materie indicate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte e pratiche si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte e pratiche quanto le prove orali saranno tenute.

Art. 9.

La Commissione, prima di prendere visione degli elaborati delle prove scritte, procederà all'esame dei titoli dei candidati, e nella valutazione dei titoli stessi, come in quella dei risultati delle prove scritte e orali, ogni commissario disporrà di dieci punti.

Alla prova orale di ogni specializzazione saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratica e di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritta e pratica e dei punti ottenuti in quella orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori sarà formata, in base all'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva, tenendo conto dei posti assegnati a ciascuna specializzazione, di cui al precedente art. 1.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualifica di mutilati e invalidi come precisato nella lettera *h*) del precedente art. 6; e agli idonei combattenti ed assimilati giusta le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *l*), *m*), del detto art. 6, nonchè, in mancanza di questi, agli idonei orfani dei medesimi e figli dei menzionati mutilati e invalidi aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria; si applicheranno le disposizioni contenute nelle leggi 3 giugno 1950, n. 375 (art. 9) e 15 luglio 1950, n. 539 (art. 1); nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48 (art. 13), regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, (art. 1), legge 26 luglio 1929, n. 1397, (art. 56) e regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, (art. 25).

Art. 11.

In base alle risultanze degli atti della Commissione il Ministro riconosce la regolarità dei procedimenti degli esami ed approva la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sugli eventuali reclami, che i candidati dovranno presentare non oltre quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale del Ministero.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso per la specializzazione o le specializzazioni da loro prescelte, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti nelle specializzazioni stesse.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti con la qualifica di sperimentatore di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria e con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Gli sperimentatori di 2ª classe provenienti dai candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2, conseguiranno la nomina a stabile dopo un periodo di esperimento della durata di un anno, in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso, accertato da apposita ispezione e previo parere della Sezione 1ª del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste. Coloro che non conseguano la nomina a stabile saranno dispensati dal servizio senza diritto ad alcun indennizzo.

Ai vincitori del concorso non compete alcun rimborso, all'infuori della spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1954

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1954
Registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 194. — PALADINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

1. *Specializzazione in agronomia*:

Prova scritta:

Agronomia, Principali colture erbacee ed arboree.

Prova pratica:

Rilievi sulle colture in campagna e sull'uso delle macchine agricole.

Prova orale:

Agronomia — Economia rurale — Colture erbacee ed arboree — Nozioni di chimica agraria, con particolare riguardo alla concimazione, e di fisiologia vegetale — Metodologia e tecnica sperimentale.

2. *Specializzazione in chimica agraria*:

Prova scritta:

Terreno agrario (fisica e chimica del terreno agrario) - Concimi naturali e artificiali — Chimica e biochimica vegetale.

Prova pratica:

Analisi di prodotti agrari e di materiali di uso agrario.

Prova orale:

Pedologia generale — Fisica e chimica del terreno agrario — Concimi naturali e artificiali — Elementi nutritivi del terreno, analisi fisiologica e teoria moderna della concimazione — Chimica organica — Chimica e biochimica vegetale — Chimica dell'alimentazione — Elementi di chimica dei foraggi e metodi chimici per la loro conservazione.

3. *Specializzazione in patologia vegetale*:

Prova scritta:

Applicazioni pratiche della patologia vegetale in agricoltura — Eziologia, prevenzioni e cura delle principali malattie prodotte da parassiti vegetali o da altri agenti.

Prova pratica:

Riconoscimento delle più comuni malattie delle piante coltivate — Prove di tecnica microscopica applicata alla patologia vegetale.

Prova orale:

Nozioni fondamentali di anatomia normale e patologia delle piante superiori. Morfologia, biologia e sistematica dei batteri e dei funghi — Malattie parassitarie e non parassitarie delle principali piante coltivate — Elementi di chimica degli anticrittogamici e degli insetticidi.

4. *Specializzazione in entomologia agraria*:

Prova scritta:

Entomologia generale pura ed applicata.

Prova pratica:

Riconoscimento dei principali insetti parassiti dei vegetali e degli animali — Prova di tecnica microscopica applicata alla entomologia.

Prova orale:

Entomologia agraria generale e speciale — Nozioni di genetica — Metodi di lotta contro i parassiti — Elementi di chimica degli anticrittogamici e degli insetticidi.

5. *Specializzazione in bachicoltura*:

Prova scritta:

Morfologia e biologia del baco da seta — Allevamento e malattie del baco da seta.

Prova pratica:

Prova di tecnica di anatomia microscopica.

Prova orale:

Morfologia e biologia degli insetti con particolare riguardo al baco da seta — Tecnica dell'allevamento del baco da seta — Elementi di genetica e di biochimica — Elementi di gelsicoltura.

6. *Specializzazione in zootecnia*:

Prova scritta:

Principi e metodi di miglioramento genetico in zootecnia — Alimentazione animale e razionamento.

Prova pratica:
Esame zoognostico delle principali razze di animali Riconoscimento delle principali piante foraggere.

Prova orale:
Zootecnia generale e speciale. Alimentazione animale Economia rurale Elementi di praticoltura e pratica della conservazione dei foraggi Elementi di caseificio.

7. *Specializzazione in botanica agraria*:

Prova scritta:
Biologia, fisiologia e miglioramento genetico delle piante coltivate.

Prova pratica:
Riconoscimento di piante e sementi interessanti l'agricoltura Prove di tecnica microscopica applicata alla botanica agraria.

Prova orale:
Morfologia, anatomia, fisiologia e sistematica delle piante interessanti l'agricoltura (coltivate, infestanti e parassitarie). Elementi di genetica generale. Metodi di miglioramento genetico delle piante coltivate.

(3422)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina della Commissione esaminatrice e diario delle prove del concorso a un posto di ispettore principale in prova fra abilitati alla professione di medico-chirurgo e specializzati in radiologia medica.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale in data 3 febbraio 1954, n. 2769, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1954, registro n. 46 bilancio Trasporti, foglio n. 48, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a un posto di ispettore principale in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo e specializzati in radiologia medica;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Servizio personale ed affari generali, numero P.A.G. 41.1.218.117616 del 28 giugno 1954;

Decreta:

Art. 1.

Per l'espletamento del concorso a un posto di ispettore principale in prova, citato nelle premesse, in base al punto 10 del relativo avviso-programma la Commissione esaminatrice è composta come appresso:

Presidente:
Di Lullo dott. Alfredo, capo servizio.

Membri:
Cramarossa dott. prof. Saladino, direttore generale dei servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Di Guglielmo dott. prof. Giovanni, ordinario di clinica medica generale e terapia medica dell'Università di Roma;
Fantoni dott. prof. Plinio, 1° coadiutore del Laboratorio di fisica dell'Istituto superiore di sanità;
Milani dott. prof. Eugenio, ordinario di radiologia medica dell'Università di Roma;
Lombardo dott. Pasquale, ispettore capo superiore;
Macchia dott. Francesco Paolo, ispettore capo.

Segretario
Utzeri dott. Antonio, allievo ispettore.

Art. 2.

Le prove del concorso di cui sopra avranno luogo in Roma alle ore 8 dei giorni 21 e 22 luglio 1954, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1954

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1954
Registro n. 50 bilancio Trasporti, foglio n. 76. — MONACELLI

(3491)

Nomina della Commissione esaminatrice e diario della prova scritta del concorso a un posto di alunno d'ordine in prova per il servizio radiologico e schermografico.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1953, n. 815, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1953, registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 207, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a un posto di alunno d'ordine degli uffici in prova per il servizio radiologico e schermografico;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Servizio personale ed affari generali, numero P.A.G. 41/1/218/117615 del 28 giugno 1954;

Decreta:

Art. 1.

Per l'espletamento del concorso a un posto di alunno d'ordine degli uffici in prova, citato nelle premesse, a norma del punto 10 del relativo avviso-programma la Commissione esaminatrice è composta come appresso:

Presidente:
Di Lullo dott. Alfredo, capo servizio.

Membri:
Cramarossa dott. prof. Saladino, direttore generale dei servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Fantoni dott. prof. Plinio, 1° coadiutore del Laboratorio di fisica dell'Istituto superiore di sanità;
Lombardo dott. Pasquale, ispettore capo superiore;
Milani dott. prof. Eugenio, ordinario di radiologia medica dell'Università di Roma.

Segretario:
Vecchiotti dott. Alberto, ispettore di 1ª classe.

Art. 2.

La prova scritta del concorso di cui sopra avrà luogo in Roma alle ore 8,30 del giorno 22 luglio 1954 presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1954

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1954
Registro n. 50 bilancio Trasporti, foglio n. 75. — MONACELLI

(3492)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria di merito del concorso per esami a quaranta posti di vice segretario in prova (gruppo A) nell'Amministrazione centrale dell'esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1953, con il quale fu indetto un concorso per esami a quaranta posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale dell'esercito;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per esami a quaranta posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale dell'esercito:

1. Tota dott. Antonio . . . punti 18,50
2. Iannelli dott. Ennio . . . . » 18,41

3.	D'Arezzo dott. Guido	punti	18,25
4.	Rubini dott. Luciano, orfano di guerra	»	17,58
5.	Saonte dott. Leandro	»	17,16
6.	Paoloni dott. Mario	»	17,08
7.	Imbrenda dott. Aldo	»	16,36
8.	Bacci dott. Mario, ex combattente	»	16,26
9.	Giglio dott. Salvatore	»	16,18
10.	Apicella dott. Vincenzo	»	16,08
11.	Antonelli dott. Duilio	»	16 —
12.	Crea dott. Silvio, nato il 2 giugno 1927	»	15,91
13.	Modugno dott. Michele, nato l'11 agosto 1929	»	15,91
14.	Iovino dott. Angelo	»	15,81
15.	Iolis dott. Francesco	»	15,80
16.	Fischioni dott. Dario	»	15,66
17.	Saulino dott. Aldo	»	15,60
18.	Lentini dott. Alfonso, ex combattente	»	15,55
19.	D'Ovidio dott. Erminio	»	15,50
20.	Cossu dott. Giuseppe, ex combattente	»	15,41
21.	Mundula dott. Francesco	»	15,33
22.	Bovè dott. Aldo	»	15,26
23.	Martone dott. Vincenzo	»	15,16
24.	De Girolamo dott. Antonio	»	15,10
25.	Scirocco dott. Salvatore	»	15,08
26.	D'Arminio Monforte dott. Ambrogio	»	15,01
27.	Granata dott. Luigi	»	14,93
28.	Serrao dott. Severino	»	14,91
29.	Liguori dott. Cataldo	»	14,86
30.	Orso dott. Pasqualino	»	14,83
31.	Buttitta dott. Salvatore	»	14,75
32.	Saccucci dott. Franco	»	14,65
33.	Bossi dott. Gaetano	»	14,63
34.	Solitano dott. Guglielmo, orfano di guerra	»	14,56
35.	Guardalà dott. Salvatore, ex combattente	»	14,50
36.	Giannitrapani dott. Marcello	»	14,50
37.	Corsi dott. Alberto, ex combattente		14,35
38.	Andreassi dott. Giovanni, ex combattente	»	14,21
39.	Favale dott. Giuseppe, ex combattente	»	14,16
40.	Pascucci dott. Nazzareno	»	14,08
41.	Carullo dott. Mario	»	14,03
42.	Peroni dott. Luigi	»	13,86
43.	Pedale dott. Giuseppe	»	13,85
44.	Gallo dott. Emilio, ex combattente	»	13,66
45.	Floridi dott. Fulvio	»	13,60
46.	Lucci dott. Claudio	»	13,58
47.	Polentini dott. Renzo . . .	»	13,10

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenuto conto di quanto stabiliscono le norme in vigore a favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti e assimilati:

a) sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi, nell'ordine sottoindicato, i seguenti candidati:

1.	Tota dott. Antonio	punti	18,50
2.	Iannelli dott. Ennio	»	18,41
3.	D'Arezzo dott. Guido	»	18,25
4.	Rubini dott. Luciano, orfano di guerra	punti	17,58
5.	Saonte dott. Leandro	»	17,16
6.	Paoloni dott. Mario	»	17,08
7.	Imbrenda dott. Aldo	»	16,36
8.	Bacci dott. Mario, ex combattente	»	16,26
9.	Giglio dott. Salvatore	»	16,18
10.	Apicella dott. Vincenzo	»	16,08
11.	Antonelli dott. Duilio	»	16 —
12.	Crea dott. Silvio, nato il 2 giugno 1927	»	15,91
13.	Modugno dott. Michele, nato l'11 agosto 1929	»	15,91
14.	Iovino dott. Angelo	»	15,81
15.	Iolis dott. Francesco		15,80
16.	Fischioni dott. Dario	»	15,66
17.	Saulino dott. Aldo	»	15,60
18.	Lentini dott. Alfonso, ex combattente	»	15,55
19.	D'Ovidio dott. Erminio	»	15,50
20.	Cossu dott. Giuseppe, ex combattente	»	15,41
21.	Mundula dott. Francesco	»	15,33
22.	Bovè dott. Aldo	»	15,26
23.	Martone dott. Vincenzo	»	15,16
24.	De Girolamo dott. Antonio	»	15,10
25.	Scirocco dott. Salvatore	»	15,08
26.	D'Arminio Monforte dott. Ambrogio	»	15,01
27.	Granata dott. Luigi	»	14,93
28.	Serrao dott. Severino	»	14,91
29.	Liguori dott. Cataldo	»	14,86
30.	Orso dott. Pasqualino	»	14,83
31.	Buttitta dott. Salvatore	»	14,75
32.	Saccucci dott. Franco	»	14,65
33.	Bossi dott. Gaetano	»	14,63
34.	Solitano dott. Guglielmo, orfano di guerra	»	14,56
35.	Guardala dott. Salvatore, ex combattente	»	14,50
36.	Giannitrapani dott. Marcello		14,50
37.	Corsi dott. Alberto, ex combattente	»	14,35
38.	Andreassi dott. Giovanni, ex combattente		14,21
39.	Favale dott. Giuseppe, ex combattente	»	14,16
40.	Gallo dott. Emilio, ex combattente	»	13,66

b) sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato i seguenti candidati:

1.	Pascucci dott. Nazzareno	punti	14,08
2.	Carullo dott. Mario	»	14,03
3.	Peroni dott. Luigi	»	13,86
4.	Pedale dott. Giuseppe		13,85
5.	Floridi dott. Fulvio		13,60
6.	Lucci dott. Claudio		13,58
7.	Polentini dott. Renzo	»	13,10

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1954

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1954
Registro n. 28 Esercito, foglio n. 292. — MASSIMI

(3439)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.